



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Provinciale Roma

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA
email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it

Roma, 09 Dicembre 2020

Prot. 73/20

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma
Ing. Francesco NOTARO

Al Comandante Vicario
Ing. Rocco MASTROIANNI

e.p.c.

Al Direttore Regionale VVF per il Lazio
Ing. Giovanni NANNI.

Oggetto: Retraining/ formazione.

Come noto con la Circolare prot. 37654 DCFORM del 04.01.2015 sono state standardizzate le procedure di formazione con particolare riferimento ai mantenimenti/retraining del personale VV.F.

Come da O.d.G.(esempio 3/12/2020 SAF) emanati si ricorre spesso alla banca delle ore per tutti coloro che non sono in servizio, il ricorso al sopraccitato istituto della banca delle ore è espressamente disciplinato dal C.C.N.L. con opzione di scelta in favore del personale se vedere riconosciute le ore prestate a banca delle ore o messe in pagamento. Pertanto l'emanazione di disposizioni in tal modo costituiscono una palese violazione della norma di riferimento.

Per quanto attiene il richiamo alla circolare prot. 37654 DCFORM del 04.01.2015 è in carico alla Direzione Regionale ovvero ai Comandi provinciali, effettuare ad inizio anno la pianificazione dei retraining del personale nelle modalità contenute nell'allegato alla circolare stessa che sono suppletive all'attività di formazione per aggiornamento/miglioramento professionale.

Preme ricordare alcuni punti salienti, non esaustivi, che tale Circolare ha disposto, che sono anche il cardine secondo lo scrivente per armonizzare in tutto il territorio Italiano le attività di retraining:

1. Le attività di mantenimento vengono espletate durante il proprio turni diurno di pertinenza e solo per fasi di recupero durante il turno notturno di pertinenza;
2. Il 20% del personale in servizio è destinato alle attività di retraining;
3. Le attività organizzate fuori dall'orario d'obbligo ovvero turno diurno o notturno di pertinenza è garantito al personale quanto stabilito dall'art. 19 D.P.R. 07.05.2008.

A maggior conforto della teoria di cui sopra si aggiunge il parere del Dipartimento Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico prot. 325/s116/3 del 31.5.2013 che riconosce come tali attività sono un obbligo derivante dalle norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro e l'art. 19 del D.P.R. 07/05/2008 prevede che al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie.

In ultimo si aggiunge anche quanto riportato dall'allora Sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco On. Bocci, in risposta ad interrogazione Parlamentare del 04.02.2014, che in merito alla formazione ha precisato che «laddove dovessero risultare nell'ambito dell'orario

ordinario ore eccedenti a detto orario, il personale ha diritto alla remunerazione del relativo compenso o, solo su richiesta al recupero delle stesse mediante i vigenti istituti compensativi».

Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di emanare disposizioni allineate alla normativa vigente per quanto riguarda il retraining e seminari propedeutici alla formazione per aggiornamento/miglioramento professionale e brevetti.

In attesa di riscontro urgente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.R. Angelo Sante Mogavero
(FIRMATO)